

Firmato il contratto su utilizzazioni e assegnazioni. Salta il requisito della convivenza

Sul sostegno anche senza titolo

I posti disponibili ai docenti che vogliono trasferirsi

DI MARCO NOBILIO

I docenti che aspirano all'assegnazione provvisoria potranno presentare la domanda anche se non convivono con il familiare al quale intendono ricongiungersi. L'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti del titolo di specializzazione. A patto che stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno.

Il diritto a chiedere l'assegnazione sul sostegno vale anche per i docenti sprovvisti del titolo di sostegno, che non stiano frequentando un corso per ottenere il diploma di specializzazione, ma che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su di un posto di sostegno.

Sono queste le novità più importanti introdotte dall'accordo siglato tra i sindacati rappresentativi, firmatari del contratto nazionale, Cgil, Cisl, Uil e **Gilda** e il ministro dell'istruzione il 26 giugno scorso.

Il nuovo contratto sulla mobilità annuale, che

regola le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, rimuove quindi due ostacoli di non poco conto, che precludevano l'accesso alle assegnazioni provvisorie a molti soggetti: il vincolo della convivenza con il familiare a cui si chiede di ricongiungersi e il previo possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per chiedere l'assegnazione sul sostegno.

Per quanto riguarda il sostegno, però, le parti si sono accordate a metà strada: la necessità del possesso del titolo resta un vincolo necessario, ma con due eccezioni. La prima è che il docente interessato stia completando un percorso di studio ai fini del conseguimento del titolo e la seconda è che, in assenza di tale requisito, abbiano insegnato sul sostegno almeno un anno. E per maturare il requisito dell'anno di servizio è sufficiente che l'anno sia stato prestato anche con un contratto a tempo determinato.

Trattandosi di procedure di mobilità, ai fini della maturazione dell'anno di servizio valgono le re-

gole generali previste dalla legge 124/99 per la validità dell'anno ai fini della ricostruzione di carriera: almeno 180 giorni, prestati anche frazionatamente, oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. La validità dell'anno di servizio ai fini della mobilità, infatti, non segue le regole previste per le supplenze, secondo le quali, l'anno è valido anche se il servizio prestato ammonta a 166 giorni.

L'amministrazione non ha ancora reso noto i termini per la presentazione delle domande, ma ha dato assicurazioni circa la conclusione delle operazioni entro il 31 agosto prossimo. Salvo le eventuali rettifiche dei vari uffici scolastici che, per prassi, determinano anche modifiche dei provvedimenti già effettuati.

Le rettifiche, peraltro, si rendono necessarie per coordinare i tempi degli uffici più virtuosi con quelli dei ritardatari. I ritardi nell'emissione dei provvedimenti, infatti, non consentono agli interessati di fruire di disponibilità che si

verificano successivamente all'epoca in cui vengono emanati i medesimi provvedimenti dagli uffici che rispettano i tempi. E dunque, anche per evitare il rischio di generare contenzioso, gli uffici virtuosi, di solito, rivedono i provvedimenti già emanati ed accolgono le domande degli aspiranti alle sedi che si rendono disponibili tardivamente. Il rifacimento delle operazioni riguarda specialmente le assegnazioni provvisorie interprovinciali. Vale a dire, quei movimenti ai quali è legata l'ultima speranza di ricongiungimento alla famiglia per coloro che non abbiano ottenuto il trasferimento.

I movimenti vengono disposti facendo riferimento all'organico di fatto. In altre parole, a differenza dei trasferimenti e dei passaggi che comportano un mutamento definitivo della sede scolastica con acquisizione della titolarità o su scuola o su ambito, le utilizzazioni e le assegnazioni hanno durata annuale e vengono disposti su sedi anche solo disponibili. E cioè su sedi coperte da un titolare che

per l'anno di riferimento sia stato collocato in altra sede o fuori ruolo.

Le utilizzazioni vengono realizzate, nella maggior parte dei casi, in favore di docenti che siano stati trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari. In questo caso, però, gli interessati, per avere diritto a presentare la domanda devono indicare come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti, con ciò maturando una precedenza per il rientro in quella scuola.

La ratio della precedenza è la necessità di non interrompere la continuità didattica sullo spezzone residuo dopo la cancellazione della cattedra del trasferito d'ufficio e, salvo che non si tratti di classi di concorso in esubero o di utilizzazioni nei licei musicali, possono essere richieste solo nell'ambito della stessa provincia.

Le assegnazioni provvisorie, invece, sono movimenti di durata annuale finalizzate a favorire il ricongiungimento familiare anche tra province diverse.

— © Riproduzione riservata —

